



MODIFICA REQUISITI SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA)

IL SINDACO

AVVISA I CITTADINI

Che con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 marzo 2017, pubblicato sulla G.U. - Serie generale- n.99 del 29 aprile 2017 sono stati modificati alcuni dei requisiti previsti dal precedente Decreto 2016, come sotto riportati.

Il Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) è una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta che prevede l'integrazione di un sostegno economico con servizi di accompagnamento per l'inclusione attiva dei soggetti beneficiari.

I requisiti che devono essere posseduti per usufruire del beneficio SIA sono i seguenti:

- essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni;

Requisiti familiari: presenza di almeno un componente minorenni o di un figlio disabile, ovvero di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l'unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica);

Requisiti economici: ISEE inferiore o uguale a 3mila euro;

Non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti: il valore complessivo di altri trattamenti economici eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, deve essere inferiore a euro 600 mensili, **elevati a euro 900 in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definitivo ai fini ISEE e risultante nella DSU;**

Non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati: non può accedere al SIA chi è già beneficiario della NASPI, dell'ASDI o altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati;

Assenza di beni durevoli di valore: nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12, mesi antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda; **sono fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;**

Valutazione multidimensionale del bisogno: per accedere al beneficio il nucleo familiare del richiedente dovrà ottenere un punteggio relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno **uguale o superiore a 25 punti**. La valutazione tiene conto dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa. Sono favoriti i nuclei con il maggior numero di figli minorenni, specie se piccoli (età 0-3); in cui vi è un genitore solo; in cui sono presenti persone con disabilità grave o non autosufficienti. I requisiti familiari sono tutti verificati nella dichiarazione presentata a fini ISEE.

Il beneficio è concesso bimestralmente e viene erogato attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta SIA). Con la Carta si possono effettuare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard ed essere utilizzata presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas.

La Carta viene rilasciata da Poste Italiane con la disponibilità finanziaria relativa al primo bimestre, determinata in base alla numerosità del nucleo familiare per come riportato nel Decreto 2016.

Ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e figli minorenni, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU, verrà attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80 euro.

Dall'ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di altre misure di sostegno al reddito (Carta acquisti ordinaria, Bonus bebè per le famiglie con ISEE basso; Assegno per nucleo familiare con almeno tre figli minori, ecc.).

Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati dai servizi sociali del Comune.

La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi, se permangono i requisiti. In virtù del proseguimento della sperimentazione SIA, potrà essere presentata nuova domanda solo dopo trascorsi tre bimestri dall'ultimo beneficio percepito. I nuclei familiari che hanno presentato domanda con il Decreto 2016 e non hanno usufruito del beneficio perché non hanno raggiunto i 45 punti previsti, non dovranno presentare nuova domanda in quanto l'INPS provvederà a rielaborare d'ufficio, con verifica dei requisiti al 30 aprile 2017 in base ai nuovi criteri, tutte le domande presentate entro la data del 29 aprile 2017, che sono state rigettate esclusivamente per effetto di uno dei criteri modificati dal Decreto 2017 (Circolare INPS n.86 del 12 maggio 2017).

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Serra San Bruno – tel. n. 0963-779440 – sociale@comune.serrasanbruno.vv.it.

Serra San Bruno li

18 MAG. 2017

IL SINDACO
-Dr. Luigi Tassone

